



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Magda Cristiano	Presidente
Dott. Luigi Abete	Consigliere
Dott. Alberto Pazzi	Consigliere
Dott. Cosmo Crolla	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

Inammissibilità
concordato;
attestazione veridicità
dati aziendali

Ud. 12/12/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 14522-2021 r.g. proposto da:

MAGIA EVOLUTION S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante
e liquidatore pro tempore

- **ricorrente** -

contro

-FALLIMENTO MAGIA EVOLUTION S.r.l. in liquidazione;
- FOLLIE'S GROUP S.r.l..

- **intimati** -



avverso la sentenza n. 952/2021 della Corte di Appello di Catania, pubblicata il 4.5.2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere dott. Roberto Amatore

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 4.5.2021, ha respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da Magia Evolution s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal tribunale della stessa città - dopo aver decretato l'inammissibilità della domanda di concordato avanzata dalla società - ad istanza di Follie's Group s.r.l.

La corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha ritenuto assorbente di ogni altro profilo di censura il rigetto del motivo volto a contestare l'accertamento del primo giudice concernente la mancata attestazione, da parte del professionista incaricato, della veridicità dei dati contabili; ha osservato in proposito che la scarna relazione dell'attestatore, connotata da assoluta genericità, era inidonea a svolgere la sua funzione, in quanto il professionista non aveva neppure dato atto di aver provveduto ad effettuare i riscontri necessari a verificare l'attendibilità della rappresentazione patrimoniale e finanziaria della società emergente dai suoi libri contabili.

2. La sentenza è stata impugnata da Magia Evolution S.r.l. in liquidazione con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Fallimento Magia Evolution S.r.l. in liquidazione e Follie's Group S.r.l. non hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo Magia Evolution lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia su due dei motivi di reclamo ed erronea applicazione del principio di assorbimento. Assume che il decreto di inammissibilità della domanda di concordato emesso dal Tribunale di Catania si fondava in primo luogo sull'accertamento della non fattibilità del piano e che, conseguentemente, il primo e principale motivo di reclamo (semmai esso sì assorbente di tutti gli altri) era volto a contestare tale *ratio decidendi*, mentre l'unico motivo esaminato dalla corte d'appello atteneva a una *ratio* ulteriore e marginale, aggiunta da ultimo dal giudice di primo grado



e del tutto sconnessa dall'altra. A dire della ricorrente, nella specie non solo non sussistevano i presupposti per la pronuncia di assorbimento, ma la corte territoriale sarebbe incorsa addirittura nel vizio di ultrapetizione, giudicando dell'inidoneità dell'attestazione ben oltre i confini tracciati dal tribunale; il giudice del reclamo, ritenendo erroneamente assorbita ogni altra censura per effetto del rigetto di quella esaminata, avrebbe inoltre omesso di pronunciare anche sul secondo motivo di impugnazione, col quale era stata denunciata la mancata applicazione del principio di prevenzione del concordato rispetto alla dichiarazione di fallimento.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato, posto che è la stessa ricorrente a riconoscere che l'accertamento dell'inidoneità della relazione ex art. 161 l. fall. depositata dal professionista ad attestare la veridicità dei dati contabili aziendali costituiva una (ancorché, a suo avviso, non la principale) delle due autonome *rationes decidendi* su cui si fondava il decreto di inammissibilità della domanda di concordato.

Ne consegue, in primo luogo, che nell'esaminare il motivo concernente tale *ratio* la corte catanese non può essere incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione e, in secondo luogo, che il rigetto del motivo era di per sé sufficiente a confermare la statuizione di inammissibilità del concordato, con conseguente assorbimento sia di quello volto a censurare la *ratio* c.d. principale (che quand'anche, in tesi, fondato, non avrebbe di per sé potuto condurre all'accoglimento del reclamo) sia di quello volto a invocare il "principio di prevenzione" (e non già a contestare la sussistenza dello stato di insolvenza), trattandosi di principio all'evidenza inapplicabile se la domanda di concordato è dichiarata inammissibile.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3, e 162 l. fall., sul rilievo che la corte d'appello, nell'affermare l'inidoneità della relazione attestativa, avrebbe erroneamente ritenuto che la stessa debba contenere un giudizio prognostico chiaro e dettagliato sui probabili esiti della procedura e sui rischi ad essa connessi, che non può invece essere espresso dal professionista incaricato; nella specie, secondo la ricorrente, il professionista da essa incaricato avrebbe compiutamente analizzato i dati aziendali e, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del



merito, ne avrebbe attestato la corrispondenza a verità mediante complete ed intellegibili valutazioni.

2.1 Il motivo è inammissibile sia nella prima parte, là dove la ricorrente muove censure prive di qualsivoglia riferimento alla motivazione che sorregge la sentenza impugnata, sia nella seconda, in cui l'accertamento compiuto dalla corte d'appello in ordine alla genericità della relazione attestativa e alla mancata verifica, da parte del professionista incaricato, della veridicità dei dati aziendali, è contestato in via meramente assertiva e generica, senza che sia indicato il fatto decisivo omesso che, ove considerato dal giudice, avrebbe condotto all'accoglimento, sul punto, del reclamo.

3. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza *"per omessa e/o insufficiente motivazione rectius motivazione apparente - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, co.1, n.4, c.p.c."*: a dire della ricorrente la corte del merito non avrebbe illustrato il percorso logico -giuridico sotteso alla decisione, né sarebbe comprensibile l'esposizione sintattica di quella che dovrebbe essere la motivazione addotta.

3.1 Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

Nel caso che occupa, invece, la corte di appello ha spiegato le ragioni del proprio convincimento con motivazione adeguata, sebbene espressa in termini sintetici, evidenziando come la relazione dell'attestatore, in punto di veridicità dei dati aziendali, debba contenere la descrizione delle verifiche e degli accertamenti dallo stesso esplicitati, dei documenti analizzati e dei criteri seguiti per il controllo, mentre nella specie il professionista incaricato non solo aveva depositato una relazione connotata da assoluta genericità, ma non



aveva neppure dato atto di aver provveduto ai riscontri necessari ad attestare la veridicità dei dati contabili aziendali.

4. Il quarto mezzo denuncia infine violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, per avere la corte d'appello dato atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ancorché il reclamo ex art. 18 l. fall. non rientri fra i procedimenti strettamente impugnatori cui la norma sarebbe applicabile.

4.1 Anche l'ultima doglianza risulta manifestamente infondata.

Il giudizio di impugnazione ex art. 18 l. fall. non rientra tra quelli esentati, ai sensi dell'art. art. 10 del d.P.R. n. 115/2002, dal pagamento del contributo unificato e la ricorrente non riesce a spiegare quali ulteriori ragioni dovrebbero impedire l'applicazione dell'art. 13 del d.P.R. cit. nel caso di rigetto del reclamo.

5. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione delle parti intimiate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 12.12.2023

La Presidente
Magda Cristiano

